

**NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO (STATUTO)**

DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

**"AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI"**

**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA**

**ART. 1)** È in essere la Società a responsabilità limitata con la denominazione: **"AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI S.R.L."**.

**ART. 2)** La Società ha sede in Sassari. Essa potrà operare esclusivamente nel territorio della Regione Sardegna ed istituire in questo territorio filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

**ART. 3)** La durata della Società è a tempo indeterminato.

**OGGETTO**

**ART. 4)** La Società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti. La Società, riceve affidamenti diretti dalla amministrazione che esercita su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente, l'esercizio delle seguenti attività, strettamente necessarie per il perseguimento

delle finalità istituzionali degli Enti pubblici partecipanti:

**1) AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI** ai soci pub-

blici partecipanti al capitale sociale ed in particolare:

a) servizi di acquisizione associativa finalizzati

all'incremento della compagine degli associati all'ACI;

b) servizi relativi alla promozione dell'attività sportiva au-

tomobilistica e in particolare il rilascio delle licenze spor-

tive, l'organizzazione di manifestazioni sportive nel campo

dell'automobilismo;

c) organizzazione di corsi di formazione nel settore automobi-

listico e nel settore automobilistico sportivo;

d) servizi editoriali su carta stampata e attraverso il net-

work dei siti web istituzionali per informare, comunicare e

favorire il confronto e il dialogo con i soci in materia di

mobilità e per consentire agli stessi di partecipare alle at-

tività istituzionali degli enti pubblici partecipanti;

e) servizi amministrativi a supporto dell'attività istituzio-

nale dell'AC Sassari e degli altri Enti pubblici partecipanti;

f) ogni altro servizio e/o attività, per conto degli Automobi-

le Club soci e degli altri enti partecipanti al capitale so-

ciale, finalizzati all'educazione e alla sicurezza stradale

nonché allo sviluppo della mobilità.”

**2) LA PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE**

DELL'AUTOMOBILISMO ITALIANO, ivi inclusa la realizzazione e la

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi me-

desimi, ed in tale ambito può:

g) svolgere attività di intermediazione assicurativa in tutti i rami in cui è o potrà essere autorizzata dalle Autorità competenti in materia;

h) curare l'attività di assistenza automobilistica e di riscossione tasse automobilistiche a favore dei soci e dell'utenza in generale;

i) costruzione, installazione, assunzione in gestione sia con personale proprio che con personale di terzi, di impianti di distribuzione carburanti, gas auto, metano e alimentazione elettrica, lubrificanti ed affini;

j) costruzione e/o gestione di autoparcheggi sia pubblici che privati, di centri di revisione di autoveicoli, mediante gestione di impianti e centri all'uopo attrezzati;

k) promozione del turismo interno ed internazionale degli automobilisti attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie;

l) gestione di impianti di autolavaggio, autofficine di riparazione di veicoli, nonché attività affini ed accessorie;

m) svolgere attività di noleggio, con conducente o senza, di autovetture e veicoli in generale;

n) organizzazione e gestione di servizi di assistenza tecnica per veicoli e natanti (quali soccorso stradale e in mare, de-pannage etc.);

o) promuovere l'istruzione automobilistica tramite la gestione di scuola guida e guida sicura ottenute in concessione

dell'Automobile Club Sassari ovvero gestite in proprio o affidate a terzi;

p) realizzazione, organizzazione e gestione autodromi ed impianti per la guida sportiva e guida sicura;

q) gestione di ogni altro servizio e attività strettamente necessario al conseguimento delle finalità istituzionali degli Enti partecipanti.

L'Automobile Club Sassari e gli altri enti partecipanti al capitale sociale, potranno di volta in volta affidare la produzione di beni e servizi alla società stipulando apposite convenzioni. Nell'esercizio delle sopra citate attività, la società agirà nell'osservanza delle prescrizioni di legge vigenti in materia, nonché di eventuali licenze o permessi che verranno rilasciati dalle competenti Autorità e si avvarrà, altresì, ove ne sia il caso, dell'opera di professionisti abilitati all'esercizio delle professioni protette.

La società effettua oltre l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Automobile Club Sassari e dagli altri Enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

#### **CAPITALE**

**ART. 5)** Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (die-

cimila/00).

Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165 del 2001, i loro consorzi, associazioni per qualsiasi fine istituiti. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

Le quote di partecipazione dei soci potranno essere di diverso ammontare, ma non inferiori a un euro.

Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili alle "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165 del 2001, a titolo oneroso, per atto tra vivi, seguendo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione.

L'aumento del capitale sociale è disciplinato dall'art. 2481 bis C.C.; potrà effettuarsi anche mediante conferimento di beni in natura, in questo caso si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 del C.C..

Qualora il socio intenda vendere in tutto o in parte la propria quota, dovrà precedersi come segue:

a) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il socio dovrà dare comunicazione all'Organo amministrativo, indicando il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, il prezzo

e le altre modalità della cessione;

b) entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione l'Organo amministrativo, con raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà darne notizia a tutti gli altri soci all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci;

c) gli altri soci potranno rendersi acquirenti dell'intera quota offerta; nel caso vi siano più soci interessati all'acquisto, la partecipazione offerta in vendita sarà ripartita in proporzione alle quote sociali già possedute. La volontà di rendersi acquirente dovrà essere manifestata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire all'Organo amministrativo entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui alla precedente lett. b);

d) l'Organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del o dei soci di cui alla precedente lettera c), dovrà informare il venditore ed assegnare agli interessati un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale formalizzare il trasferimento della partecipazione con le modalità previste dalla legge.

Scaduto il termine indicato nella precedente lettera c), senza che alcun socio abbia richiesto di acquistare la quota, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

Nel caso in cui non venga esercitato il diritto di prelazione, il trasferimento a terzi non soci é comunque subordinato al consenso di tanti soci che rappresentino il sessanta per cento

del capitale sociale; nell'ipotesi di mancato gradimento, ove non sia indicato il nominativo di altro acquirente a parità di condizioni, spetta al socio il diritto di recesso.

Le quote non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo di qualsiasi genere, senza il consenso dell'Organo amministrativo.

#### **RECESSO**

**ART. 6)** Il socio che intende recedere dalla società, nelle ipotesi indicate dall'art. 2473 C.C., deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese 0, se non prevista, dalla trascrizione nel libro, della decisione che lo legittima, ovvero, negli altri casi, dalla sua conoscenza da parte del socio.

**ART. 7)** Le decisioni dei soci sulle materie di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 2479 c.c., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, a scelta dell'organo amministrativo.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il

medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, debitamente sottoscritti in originale.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.

#### **COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

**ART. 8)** In tutti gli altri casi le decisioni dei soci dovranno essere adottate con il metodo della deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno del capitale sociale.

Le assemblee dei soci potranno tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in mancanza da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio

e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

**ART. 9)** La società è amministrata di regola da un amministratore unico o in alternativa, in presenza dei presupposti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori, inclusi il presidente e l'amministratore delegato.

Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in carica

per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente, fermi restando:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**ART. 10)** L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi di legge e dell'art. 8) del presente statuto ed i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici soci esercitano sulla società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti.

All'amministratore unico o al presidente del consiglio di am-

ministrazione in caso di amministrazione collegiale spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Per gli atti che comportino acquisti, vendite o permutate di immobili, conferimento degli stessi in altre società, assunzioni di mutui e finanziamenti, consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni ipotecarie su immobili, sarà necessaria apposita delibera dell'assemblea dei soci, da prendersi con la presenza e con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e revocarli, potrà nominare direttori, vice direttori, ed agenti, potrà promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti e revocandoli.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ad uno o più Consiglieri le proprie attribuzioni, nei limiti stabiliti dall'art.2381 del codice civile.

Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni del medesimo, che dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri, potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del presidente del consiglio di amministrazione, con le stesse modalità sopra previste per le decisioni dei soci.

Le adunanze del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari. Qualunque documento trasmesso per via telematica dovrà essere firmato con la firma digitale.

Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione sono constatate dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla società sono disciplinate da appositi patti parasociali e/o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la società per l'affidamento dei compiti previsti dall'art.4.

#### **ESERCIZIO ANNUALE E BILANCIO**

**ART. 11)** L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio e nei termini di legge, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dei soci.

Ove si verificano le condizioni di cui all'art. 2364 c.c., il bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dei soci entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti degli esercizi sociali, dedotto il cinque per cento da destinare al fondo di riserva fino a che quest'ultimo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno

ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di conferimento, a meno che i soci non deliberino ulteriori accantonamenti.

I versamenti per finanziamenti dei soci saranno non necessariamente proporzionali al capitale posseduto e potranno essere improduttivi di interessi.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

#### **ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE**

**ART. 12)** L'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dall'art. 10 del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I membri di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revi-

sore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**ART. 13)** Ogni controversia tra la Società e i Soci o tra i Soci in quanto tali tra loro, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, come pure qualsiasi controversia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero promossa da questi, comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità delle decisioni dei soci, anche assembleari, sarà devoluta ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze, che deciderà, nei casi consentiti dalla legge, secondo equità e con lodo irrituale non impugnabile.

Il presente articolo può essere modificato o soppresso con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

#### **SCIoglimento**

**ART. 14)** Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, si farà luogo alla nomina di uno o più liquidatori a norma di legge, determinandone i poteri, ed eventualmente i compensi.

Per tutto quanto non previsto o diversamente regolato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.